

(N. 2394)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARINA, CROLLALANZA, TURCHI, FRANZA, ARCUDI e FERRETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1958

Modifica dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, che reca norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25 sulla perequazione tributaria.

ONOREVOLI SENATORI. — Sono trascorsi oltre due anni dall'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1956, n. 1, contenente le norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria, senza che le reazioni negative e turbative subito verificatesi sui mercati finanziari ed in particolare nelle Borse valori, accennino a cessare.

È a tutti noto che la Borsa italiana non si è ancora risolleata da quello stato di abulia in cui giace, dato che gli operatori effettuano ora le operazioni a termine dei titoli ed i riporti in misura così trascurabile in confronto a quella del recente passato, da rendere quasi nullo il principale lavoro su cui si basa la vita delle Borse stesse.

Rifare qui la compiuta cronaca di tutto quanto è accaduto in questi ultimi due anni, nonché di quanto è stato detto nel corso delle numerose discussioni avvenute in sede di Commissione e di Sottocommissione di Finanza e Tesoro del Senato sul disegno di legge che porta i nomi dei colleghi senatore Guglielmo ed

altri, pare superfluo ai proponenti, poichè l'ampia pubblicità che è stata data al disegno di legge in parola ha reso di pubblico dominio il pensiero di tutti, dai sostenitori a quelli che invece lo ritengono non conforme allo spirito della legge sulla perequazione tributaria.

Su tre punti però tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito si sono trovati d'accordo — Governo compreso — e cioè:

1) che la legge, così come è stata dettata nell'articolo 17, è praticamente inoperante;

2) che l'Erario dello Stato ha subito danni per svariati miliardi in conseguenza dei minori introiti affluiti alle sue casse per la fortissima contrazione nel consumo dei fissati bollati, naturale conseguenza delle scarse operazioni a termine dei titoli effettuate in questi due anni e che sono ora ridotte a meno di un ventesimo del volume degli anni precedenti al 1956;

3) che la situazione di grave disagio che si è venuta a creare per gli agenti di cambio, le aziende e gli istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, i commissionari di Borsa ed i cambiavalute, nonchè particolarmente per il personale da essi dipendente (il cui stato è addirittura angoscioso e fonte di gravi preoccupazioni che investono l'intera categoria di lavoratori), deve cessare al più presto.

* * *

Nella fiducia di poter mettere fine a questo stato di cose, da tutti deprecato, i proponenti ritengono di poter ottenere il consenso necessario al pronto e sollecito accoglimento delle loro proposte che — non modificando per nulla quanto è stato stabilito dalla legge in parola — si limitano, coll'articolo primo, a far tenere sospesa una disposizione che è la causa effettiva dello stato di disagio e di danno sopra lamentati; mentre, coll'articolo secondo, intendono far triplicare il valore attuale dei bolli che oggi lo Stato percepisce colla vendita dei fissati bollati, il cui uso è obbligatorio per tutte le operazioni indicate nell'articolo 17, in base al disposto del paragrafo sesto dell'articolo stesso.

Le disposizioni di cui si propone la sospensione sono contenute ai paragrafi quarto e quinto dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, che recitano nel seguente modo:

« Le operazioni a termine e i riporti su titoli, che non diano luogo alle segnalazioni allo schedario previste dagli articoli 15, 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, devono essere comunicate singolarmente allo schedario stesso con l'indicazione del numero progressivo del libro giornale e degli elementi propri dell'operazione, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello della liquidazione mensile di borsa.

« Nella comunicazione prescritta dagli articoli 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 (2), nonchè nelle distinte e negli elenchi presentati alle stanze di compensazione ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto medesimo, deve essere indicato il prezzo fatto per i riporti e per le operazioni a termine ».

La semplice lettura delle disposizioni sopraindicate, così gravose e macchinose, danno anche

ai non esperti in materia di Borsa la spiegazione del grave intralcio che si è venuto a creare nell'attività dei mercati borsistici e del perchè essi hanno reagito in maniera così massiccia da rendere, in certo qual modo, pressochè inoperanti le disposizioni medesime; facendo cioè mancare quasi totalmente le operazioni a termine e quelle dei riporti su titoli, da cui promanano i documenti che dovrebbero essere comunicati agli schedari, essendo invalso — negli operatori di Borsa — il fondato timore che il fisco intenda colpire, con queste disposizioni, il lucro che può scaturire da ogni singola operazione, e ciò in evidente contrasto colle vigenti disposizioni in materia tributaria e senza tener conto delle perdite cui l'operatore può andare incontro nello stesso lasso di tempo; perdite che dovrebbero essere logicamente dedotte dagli utili tassabili.

E che tale timore possa avere fondamento lo si è potuto constatare durante le discussioni avvenute, nonchè da quanto è stato pubblicato dalla stampa in questo periodo, per cui è emersa la volontà di certi ambienti di riservare un trattamento — diciamo così — speciale agli operatori di Borsa quando operano su titoli a termine, diverso cioè da quello che si vorrebbe riservare agli altri operatori economici che lavorano in altri campi, con pari ed anche superiori possibilità economiche di lucro, ma che giustamente debbono limitare la loro dichiarazione fiscale alla denuncia annuale dei redditi come tutti gli altri contribuenti.

Donde la quasi assoluta cessazione di queste attività, col conseguente danno all'Esercizio — è d'uopo ripeterlo — per mancato consumo di fissati bollati e, di riflesso, per tutti coloro che lavorano in borsa — operatori e non — a causa della mancanza di un proficuo e costante lavoro.

Colla sospensione delle denunce prescritte ai paragrafi quarto e quinto — più sopra richiamati — una volta che fosse accolto il presente disegno di legge, si ha motivo di ritenere che l'attuale stato di disagio per le Borse e conseguentemente anche per lo Stato, per gli operatori ed anche per i possessori di titoli (le cui quotazioni hanno subito delle ripercussioni negative in conseguenza dell'attuale stato di cose), verrebbe sollecitamente a cessare, con soddisfazione di tutti gli interessati.

Va da sè che anche l'Erario ne riceverà un notevole beneficio, sia per il rapido incremento nella vendita dei valori bollati, che per il conseguente maggior introito che verrà a realizzarsi col triplicamento proposto nell'ammontare dei valori stessi, nonchè — e neppure questo è un vantaggio da trascurarsi — per la forte ripresa delle spese postali e telefoniche inerenti allo specifico lavoro delle borse. E tutto questo — si noti bene — senza minimamente in-

taccare il principio della perequazione tributaria.

I proponenti confidano di avere esposto, sia pure brevemente e per sommi capi, le ragioni che militano a favore dell'approvazione del disegno di legge che hanno l'onore di presentare all'approvazione dei colleghi, nella certezza che essi lo vorranno considerare ed approvare con quell'urgenza e quella tempestività che la situazione sopra illustrata richiede ed esige.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le comunicazioni allo schedario che gli agenti di cambio, le aziende e gli istituti di credito, le società finanziarie e fiduciarie, nonchè i commissionari di borsa ed i cambiavalute debbono effettuare secondo il disposto dei paragrafi quarto e quinto dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sono sospese.

Art. 2.

L'ammontare del bollo corrisposto in conformità alle vigenti disposizioni sui fissati bollati, il cui uso è obbligatorio secondo il disposto del paragrafo sesto dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, viene triplicato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.